



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze
Sezione Seconda Civile**

composta dai magistrati

dr. Edoardo Enrico Alessandro Monti

dr. Ludovico Delle Vergini

dr.ssa Anna Primavera

ha pronunciato

Presidente

Consigliere rel. est.

Consigliere

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1997/2018 RG avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 891 del Tribunale di Siena del 04.07.2018 RG 1607/2015

promossa da

Autoricambi Srl e Carlo Chiavetta

Avv.ti Massimo Meloni e Patrizia Cipriano

Domicilio eletto in Firenze presso lo Studio dell'Avv. Patrizia Cipriano

appellanti

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Avv. Roberto Lazzini

Domicilio eletto in Carrara presso lo Studio dell'Avv. Roberto Lazzini

appellata

assunta in decisione all'udienza collegiale del 25.01.2022, celebrata secondo il modello di trattazione scritta previsto dalla legislazione sull'emergenza sanitaria, sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per gli appellanti:

“In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata Voglia la Ecc.ma Corte:

1) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto ad applicare sui conti di tassi e condizioni non contrattualizzate (per assenza in contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate pronunciarsi: a) sulla invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad essi appoggiate; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in

contratto ex art. 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto; d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati; d) dello ius variandi (clausola contrattuale ex art. 16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate; e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto; f) a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale; senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto (dare ed avere tra le parti) almeno dal gennaio 2014; rinunciato g) con eventuale condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati. Con interessi dalla domanda”.

Per Banca Monte dei Paschi di Siena SpA:

“Piacca a Codesta Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis,

- in via preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità ex art. 348bis e /o 342 c.p.c. dell’atto notificato, per i motivi esposti nel presente atto;
- nel merito e in ogni caso rigettare in toto l’appello e le domande tutte proposte dagli appellanti, perché generiche, indeterminate, infondate in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 891.2018 del Tribunale Civile di Siena;
- in ogni caso, accogliere comunque tutte le domande ed eccezioni formulate dalla convenuta in primo grado, e, segnatamente, in via preliminare, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c., del diritto alla ripetizione dei versamenti, aventi natura solutoria, effettuati nei rapporti in contestazione nei dieci anni anteriori all’introduzione del giudizio di primo grado; nel merito, rigettare interamente le domande di parte attrice in primo grado perché indeterminate, generiche, totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate; con vittoria di spese competenze e onorari causa;
- in ogni caso, condannare le parti appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.05.2015 Autoricambi Srl e Chiavetta Carlo (nel seguito anche “attori”) quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante della Autoricambi Srl (nel seguito anche “Società”) convenivano in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (nel seguito anche “Banca”) in relazione a n. quattro conti correnti accessi dalla Società presso la filiale di Orbetello: 8313,38;

15072,81; 8319,93; 8320,86. Gli attori asserivano che i predetti rapporti bancari erano interessati da una serie di irregolarità quali applicazione di tassi usurari; interessi anatocistici trimestrali; spese e commissioni non contrattualizzate; variazioni unilaterali delle condizioni economiche stante la mancanza del contratto ai sensi dell'art. 1842 c.c. Gli attori precisavano in proposito di aver fatto richiesta alla Banca di copia di tutti i contratti e degli estratti conto ai sensi dell'art. 119 TUB (cfr. Racc. a/r del 10.05.2015).

Sul conto corrente n. 8313,38 in particolare gli attori riferivano che lo stesso era affidato per euro 50.000,00 e presentava un saldo negativo per euro 111.028,11. Su tale conto rilevavano inoltre che nel terzo trimestre del 2014 il tasso applicato intra-fido pari al 14,25% superava il tasso soglia del periodo di riferimento e che tale superamento doveva presumersi anche per l'extra fido il cui tasso soglia era all'epoca pari al 16,75%, come da tabella che veniva allegata. In via preliminare gli attori eccepivano la compensazione tra quanto versato in eccesso ed il saldo passivo risultante dall'estratto conto del conto corrente n. 8313,38. Nel merito chiedevano al Tribunale adito di pronunciarsi sulla invalidità del contratto di corrispondenza oltre che sulle sopra citate irregolarità chiedendo che nulla fosse dovuto laddove le stesse fossero state accertate, con eventuale condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite durante il rapporto bancario per le causali indicate; il tutto con vittoria di spese e compensi.

In via istruttoria gli attori chiedevano disporsi CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti e la esibizione dei contratti di apertura di credito e di corrispondenza; di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente indicati e delle successive variazioni intercorse nei rapporti ove rimasta inevasa l'istanza avanzata con racc. a/r ai sensi dell'art. 119 TUB.

Si costituiva in giudizio la Banca eccependo in via preliminare: -l'inammissibilità della domanda di ripetizione essendo il rapporto n. 8313,38 ancora in essere alla data di notifica della citazione e non costituendo le rimesse effettuate dei pagamenti suscettibili di restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c.; - la prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti di natura solutoria effettuati sui conti correnti in questione nel periodo antecedente i dieci anni dalla notifica della citazione (25.05.2015).

Nel merito la Banca chiedeva il rigetto delle domande avanzate dagli attori in quanto formulate in maniera generica e senza il supporto della necessaria documentazione. La Banca si opponeva in proposito alla richiesta di esibizione di documenti ai sensi dell'art.

210 c.p.c. avanzata in giudizio dagli attori, asserendone l'inammissibilità in considerazione del fatto che gli stessi non si erano premurati di reperire per tempo la documentazione in via stragiudiziale. Precisava infatti che la richiesta inoltrata dagli attori ai sensi dell'art. 119 TUB era avvenuta contestualmente alla notifica della citazione ed era pertanto da ritenersi irrilevante. Nel successivo scambio di memorie ex art. 183 c.p.c. parte attrice rinunciava alla domanda di condanna alla restituzione limitando la domanda alla revisione dei saldi per il conto 8313,38 (cfr. prima memoria) replicando per il resto i motivi già evidenziati. La Banca da parte sua si opponeva nuovamente alle richieste di parte attrice su CTU contabile ed esibizione ex art. 210 c.p.c. stante la genericità delle contestazioni, l'assenza di perizia di parte attrice e la mancata richiesta di documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB. Insisteva per il resto sui motivi già dedotti in sede di costituzione ed in particolare sulla prescrizione delle rimesse solutorie riferite al periodo antecedente i dieci anni dalla citazione in giudizio.

All'udienza del 17.03.2016 il giudice di primo grado disponeva CTU contabile e nominava al tal fine il dott. Stefano Guerrini. Ordinava altresì alla Banca l'esibizione della documentazione relativa ai conti in questione da consegnare al consulente tecnico in vista delle operazioni peritali.

I quesiti posti al CTU vertevano sulla rideterminazione del saldo finale del conto corrente n. 8313,38 al netto di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto (cms), di provvigioni su fido e di ogni altra spesa e voce applicata in misura superiore a quella pattuita; sulla verifica del superamento degli interessi contrattualmente previsti rispetto ai limiti di cui alla L. 108/1996 e, in caso affermativo, dell'importo da decurtare; sulla natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse sul conto nel periodo antecedente i dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione. Su tale ultimo punto il CTU precisava sin da subito che la domanda di parte attrice verteva su movimentazioni bancarie sulle quali non era intervenuta la prescrizione e pertanto non effettuava alcun calcolo in merito. Dall'esame della documentazione a disposizione (quali riepiloghi trimestrali del 2014 e del primo trimestre 2015 relativi al conto corrente ordinario n. 8313,38; estratto conto I trimestre 2015 di due conti sbf e del conto corrente n. 15072,61; documenti relativi a condizioni applicate dalla Banca e sottoscritti dalla Società in data 23.03.2001 e 01.03.2007; contratti di credito del 12.04.2006 e del 19.04.2010) il CTU riscontrava:

- la presenza della clausola di reciprocità di cui alla Delibera CICR del 2000 sia nei

contratti sia nei vari estratti conto trimestrali, concludendo che la Banca, per il periodo considerato, non aveva mai applicato interessi anatocistici alla Società attrice;

- il superamento in alcuni trimestri del tasso applicato dalla Banca rispetto al tasso soglia del periodo di riferimento; ciò adottando sia il criterio disciplinato dalla Banca d'Italia sia il Teg.

Il CTU effettuava i calcoli con e senza capitalizzazione al fine di fornire al giudice di primo grado più elementi di valutazione (sebbene avesse constatato la sussistenza della capitalizzazione trimestrale reciproca tra le parti).

Nominati i rispettivi consulenti tecnici di parte, solo il consulente nominato dalla Banca sottoponeva le proprie osservazioni alla bozza di relazione del CTU del 18.10.2016. Il consulente della Banca ne condivideva le conclusioni su pari periodicità di capitalizzazione e superamento tasso soglia nei trimestri indicati facendo presente che il calcolo del saldo del rapporto bancario da parte del CTU doveva fermarsi alla data del 31.03.2015 considerato che gli estratti conto a sua disposizione erano riferiti alle movimentazioni bancarie riscontrate fino a tale data.

Accolta la suddetta osservazione, il CTU redigeva la relazione finale determinando il saldo del rapporto al 31.03.2015 (cfr. relazione ctu dell'08.11.2016).

Le parti chiedevano quindi la precisione delle conclusioni.

In sede di comparsa conclusionale parte attrice riferiva del comportamento omissivo della Banca di fronte all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., riportandosi per il resto alle conclusioni e richieste già formulate in atti.

La Banca convenuta replicava alle doglianze di parte attrice asserendo di aver depositato i contratti relativi ai rapporti ed evidenziava che il consulente tecnico di parte attrice non aveva svolto osservazioni alle risultanze della CTU pur avendo preso parte allo svolgimento delle operazioni peritali. Da ciò a parere della Banca doveva desumersi che parte attrice accettava quanto riportato nella relazione depositata. Concludeva la Banca insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Con sentenza n. 891 del 04.07.2018 il Tribunale di Siena respingeva integralmente le domande di parte attrice e condannava in solido gli attori a rifondere le spese del giudizio in favore della Banca che venivano liquidate in euro 13.430,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Anche le spese di CTU venivano poste a carico degli attori.

Il giudice di primo grado motivava il rigetto affermando che la disposta CTU aveva

carattere esplorativo e come tale non poteva essere posta a fondamento della decisione. Precisava che la CTU era stata disposta sull'erroneo presupposto che parte attrice avesse allegato alla citazione una consulenza di parte e che tale mancanza non veniva evidenziata dalla Banca convenuta all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori. Ne derivava, secondo il primo Giudice, che parte attrice aveva intrapreso il giudizio senza fornire la documentazione necessaria a provare i fatti dedotti con ciò non assolvendo all'onere probatorio che sulla medesima incombeva.

Con appello regolarmente notificato Autoricambi Srl e Chiavetta Carlo, quest'ultimo in proprio e quale rappresentante legale della Società, impugnavano la sentenza n. 891 emessa dal Tribunale di Siena in data 04.07.2018. Lamentavano gli attori che la impugnata sentenza presentava carenza di motivazione; vizi logico-giuridici; omessa pronuncia sui rilievi mossi da parte attrice (su ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., inottemperanza della Banca e conseguente carenza probatoria della stessa; sulla presenza di usura per effetto del superamento del tasso soglia; sulla applicazione di anatocismo in assenza della clausola di reciprocità). Gli attori deducevano violazione dell'art. 112 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza. Nel merito riportavano pedissequamente le conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado; in via istruttoria reiteravano le richieste di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e di CTU contabile. Lamentavano altresì l'eccessivo importo di oltre euro 13.000,00 di condanna alle spese di giudizio, stante l'assenza della fase istruttoria; la individuazione non motivata del valore di lite entro lo scaglione fino a euro 260.000,00 nonché l'addebito delle spese della CTU in quanto disposta dal giudice su erronei presupposti. Concludevano chiedendo le spese di entrambi i gradi di giudizio e dichiarando il valore della causa indeterminato ed indeterminabile.

Si costituiva regolarmente in giudizio la Banca eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e 342 c.p.c.

Nel merito la Banca chiedeva di rigettare integralmente l'appello e tutte le domande avanzate dagli appellanti in quanto generiche, indeterminate, infondate in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza di primo grado; in ogni caso di accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c. del diritto alla ripetizione dei versamenti aventi natura solutoria effettuati nel periodo antecedente i dieci anni dall'introduzione del giudizio di primo grado; di rigettare le domande formulate dagli attori in primo grado; di condannare gli appellanti al pagamento delle

spese di entrambi i gradi di giudizio; con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

Nel successivo scambio di note di trattazione scritta le parti insistevano sulle rispettive conclusioni e chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Gli appellanti insistevano in particolare sulle richieste di CTU contabile ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Richieste alle quali la Banca continuava ad opporsi in ragione della genericità della richiesta ed il silenzio di parte appellante sia sui documenti depositati dalla appellata in primo grado sia sulle risultanze della CTU espletata.

All'udienza del 25.01.2022 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi. La causa veniva quindi trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per deposito comparse conclusionali e repliche. In sede di comparsa conclusionale gli appellanti rinunciavano alla domanda sulla eventuale condanna della Banca alla restituzione delle somme accertate come non dovute, essendo il rapporto di conto corrente 8313,38 ancora in essere alla data del giudizio (cfr. capo g) della comparsa conclusionale di parte appellante). Per il resto le parti insistevano su quanto già dedotto nei rispettivi atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte prende atto anzitutto della rinuncia degli appellanti alla domanda sulla eventuale condanna della Banca alla restituzione delle somme eventualmente riconosciute non dovute.

Passando all'esame dei motivi occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e 342 c.p.c. sollevata dalla Banca in sede di comparsa di costituzione. La Banca appellata sostiene che l'appello consti di una serie di domande retoriche che non consentono di cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata. Adduce la mancanza nell'appello sia delle indicazioni sulle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado sia la riproposizione delle domande avanzate in primo grado che conseguentemente devono ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

L'eccezione non è fondata e deve essere disattesa.

La valutazione circa la ammissibilità o meno dei motivi di appello non può prescindere da un esame del contenuto della sentenza impugnata essendo questo l'unico riferimento per verificare di volta in volta la sussistenza della richiesta correlazione tra motivazione e censura. Ne consegue che la pretesa di motivi di appello articolati e specifici è fondata

quanto più dettagliata ed esaustiva è la motivazione della sentenza o dei capi di essa che con l'appello si intende censurare. La sentenza qui impugnata, nella costruzione del suo percorso logico-argomentativo, non consente appieno di individuare i presupposti in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione. Ciò a parere di questa Corte non consente nella specie di fare rigorosa applicazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. laddove viene richiesta ai fini della ammissibilità dell'appello la specificità dei relativi motivi di impugnazione. Preso atto pertanto che gli attori hanno riproposto le doglianze già evidenziate in primo grado, la Corte ritiene l'appello proposto ammissibile. L'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è da ritenersi superata in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.

Nel merito la Corte osserva infatti quanto segue.

Il giudice di primo grado rigettava le domande degli attori senza tenere in considerazione la CTU espletata nel corso del giudizio perché ritenuta esplorativa.

Constatato che le operazioni peritali del primo grado si sono svolte nel rispetto della partecipazione di entrambe le parti per mezzo dei rispettivi consulenti e sulla base delle produzioni documentali depositate dalle parti entro il termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. si ritiene non condivisibile la conclusione del giudice di primo grado. Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte non è infatti posto divieto al giudice del merito “svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio” né il giudice, prosegue la Corte, “può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante” (cfr. Cass. ord. sez. VI, 01.06.2018, n. 14074).

Per quanto sopra questa Corte ritiene utilizzabile ai fini che qui interessano gli esiti della CTU espletata nel giudizio di primo grado.

Le elaborazioni peritali hanno avuto ad oggetto il conto corrente n. 8313,38 relativamente al quale gli odierni appellanti avevano prodotto gli estratti conto del 2014 e del primo trimestre del 2015. Dal prospetto redatto e allegato alla relazione si evince che partendo dal primo estratto conto disponibile il CTU rilevava un saldo iniziale alla data del 01.01.2014 pari ad euro 56.885,74 ed un saldo finale negativo alla data del 23.03.2015 pari ad euro 111.028,11. A tale importo il CTU aggiungeva la somma di euro 4.380,40 quali competenze maturate dalla Banca nel primo trimestre del 2015 (a titolo di cms, interessi debitori, spese) così determinando un saldo complessivo finale pari ad

euro 115.408,51. Utilizzando le condizioni applicate dalla Banca (su tassi di interesse, commissione sull'accordato, capitalizzazione interessi) e deducendo le competenze extra soglia rilevate secondo il criterio disciplinato dalla Banca d'Italia (B.I.) nel terzo e quarto trimestre del 2014 e nel primo trimestre del 2015, il CTU rilevava che le somme evidenziate in più dalla Banca ammontavano ad euro 5.965,28 (cfr. p. 7 della Relazione del ctu, Ipotesi n. 2 "Differenza tra saldo Banca e saldo ctu con capitalizzazione deducendo le competenze extra soglia Bankit"). Ne derivava un saldo passivo al 31.03.2015 pari ad euro 109.442,93 e non pari ad euro 111.028,11 come riportato dalla Banca nell'estratto conto.

Riguardo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca relativamente alle somme presunte indebite percepite fino al 25.05.2005 ossia al periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione del 25.05.2015 si osserva quanto segue. La Banca appellata produceva due prospetti (uno per il conto 8313,38 oggetto di causa e l'altro relativo al conto 8320) in cui venivano indicati i versamenti sul conto effettuati dalla Società relativamente ai quali la Banca asseriva essere intervenuta la prescrizione stante la natura solutoria degli stessi. Richiamava sul punto la sentenza delle Sezioni Unite del 02.12.2010 n. 24418.

L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.

La Corte rileva in proposito che fin dal giudizio di primo grado gli odierni appellanti chiedevano la determinazione del saldo almeno dal gennaio 2014 e producevano a tal fine gli estratti conto del periodo dall'01.01.2014 al 31.03.2015 riferiti al conto 8313,38. La domanda considerava quindi un lasso di tempo limitato e non si estendeva all'intero svolgimento del rapporto bancario. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca riferendosi ad un periodo (anteriore al 25.05.2005) non coperto dagli estratti conto prodotti in giudizio implicherebbe invece un accertamento estensivo dell'oggetto della domanda, come tale non consentito al giudice di merito (cfr. Cass. ord. sez. VI, 04.03.2021, n. 5887). Né i prospetti prodotti dalla Banca possono ritenersi idonei a vincere la presunzione che porta ad escludere l'automatica natura solutoria delle rimesse indicate essendo il conto corrente principale (8313,38) presumibilmente assistito da apertura di credito, circostanza rilevata dallo stesso CTU (cfr. p.3 della Relazione) e non contestata dalla Banca.

Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello viene parzialmente accolto ed il saldo passivo a carico di Autoricambi srl relativo al conto corrente n. 8313,13 accertato in euro

109.442,93. Il valore della causa è determinato entro lo scaglione fino a euro 260.000, valore medio, come correttamente individuato dal giudice di primo grado.

Le spese di lite dei due gradi di giudizio sono poste a carico della Banca appellata per 1/5 con compensazione tra le parti per i restanti 4/5 e vengono liquidate come da dispositivo.

Le spese della ctu disposta nel giudizio di primo grado sono poste per i 2/3 a carico della Banca appellata e per 1/3 a carico degli appellanti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione,

- 1) **accoglie** parzialmente l'appello proposto da Autoricambi Srl e Chiavetta Carlo, quest'ultimo in proprio e quale rappresentante di Autoricambi Srl, e riforma parzialmente la sentenza n. 891 emessa dal Tribunale di Siena in data 04.07.2018;
- 2) **accerta** il diverso saldo passivo per la società correntista risultante dal conto corrente n. 8313,38 in euro 109.442,93;
- 3) **liquida** le spese di giudizio sopportate da Autoricambi Srl e Chiavetta Carlo per il primo grado in euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge, e in secondo grado in euro 8.030,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
- 4) **dichiara** i 4/5 di dette spese compensati tra le parti;
- 5) **condanna** la appellata Banca Monte dei Paschi di Siena SpA alla refusione in favore degli appellanti Autoricambi e Srl e Carlo Chiavetta del residuo 1/5;
- 6) **pone** le spese della CTU disposta nel giudizio di primo grado per 2/3 a carico della appellata Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e per il restante terzo a carico degli appellanti Autoricambi Srl e Carlo Chiavetta.

Così deciso in Firenze, il 9 giugno 2022

Il Cons. rel. Ludovico Delle Vergini

Il Presidente

Edoardo Enrico Alessandro Monti